



8 LUG 2019
Torino,/... .. / 20

*Ministero per i beni e
le attività culturali*

RACCOMANDATA A.R.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO

Al Comune di Torino
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti
Piazza Palazzo Città n. 7
10122 TORINO *a mano*



Alla Città Metropolitana di Torino
Direzione Finanza e Patrimonio
Servizio Patrimonio
Corso Inghilterra n. 7/9
10122 TORINO

Prot. n. *11942* cl 34.55.07/89.1

All. decreto

Risposta al foglio del N°

Oggetto **COLLEGNO(TO) – Complesso del Consorzio per la Tramvia Elettrica
Torino-Rivoli poi C.I.T.R.E.A
Corso Francia n. 148
Fig. 8 part. 532 subb. 2,3,4,5,6,108 parte (ex sub. 7 parte) e C.T. Fig.8 part. 532 parte
Notifica autorizzazione all'alienazione D.C.R. n. 102 del 27/06/2019**

In esito alla nota presentata dal Comune di Torino con nota prot. 2769 del 13/03/2019 e sottoscritta congiuntamente con la Direzione Finanza e Patrimonio della Città Metropolitana di Torino, e su richiesta del Segretariato Regionale per il Piemonte con prot. 3297 del 01/07/2019 con la presente si notifica il provvedimento autorizzativo in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti

L'incaricato dell'istruttoria
Silvana Palombo/nc



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Rep. D.C.R. n. 102 / 2019

OGGETTO: COLLEGNO (TO) – Complesso Ex-Consorzio per la Tramvia Elettrica Torino-Rivoli poi C.I.T.R.E.A.
- Corso Francia n. 148
C.F. Fg. 8, part. 532, subb. 2, 3, 4, 5, 6, 108 parte (ex sub. 7 parte) e C.T. Fg. 8, part. 532 parte.

AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL PIEMONTE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137* e s.m.i., che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., *ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*

VISTO in particolare l'art. 39 del predetto DPCM 171/2014, che individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (d'ora innanzi anche Co.Re.Pa.Cu.) quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

VISTO il D.M. 23/01/2016, n. 44 *Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

PRESO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MiBAC del giorno 18 marzo 2019, repertoriato al n. 435, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2019 al foglio 7134, è stato attribuito alla dott.ssa Francesca FURST l'incarico con decorrenza 25/03/2019 di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Piemonte;

DATO ATTO che con delibera della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 22 del 21/12/2016 è stato *individuato nel Presidente della Commissione il soggetto delegato a sottoscrivere gli atti giuridici emanati dalla stessa Co.Re.Pa.Cu.;*





Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

PREMESSO che la Divisione patrimonio, partecipate e appalti dell'Area Patrimonio della Città di Torino, con nota prot. n. 2769 del 13/03/2019, sottoscritta congiuntamente con la Direzione Finanza e Patrimonio del Servizio Patrimonio della Città metropolitana di Torino, registrata al protocollo del Segretariato regionale del MiBAC per il Piemonte n. 1309 del 15/03/2019, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione ad alienare il bene immobile in oggetto, soggetto alle disposizioni di tutela di cui al precitato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come acclarato con provvedimento di tutela D.D.R. n. 81 del 26/03/2013, rettificato con D.C.R. n. 235 del 08/09/2015 e con D.C.R. n. 97 del 17/06/2019;

ATTESO che sulla predetta istanza è stato acquisito il parere positivo rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, trasmesso al Segretariato regionale per il Piemonte con nota prot. n. 7726 del 07/05/2019, registrata al protocollo di quest'ultimo n. 2278 del 09/05/2019;

ACCERTATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, commi 1 e 2 e art. 55, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. citato in premessa;

RITENUTO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene in oggetto e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

RICHIAMATA la seduta della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 06 in data 13/05/2019, in cui si autorizza l'alienazione mediante la costituzione della proprietà superficaria del bene indicato in oggetto;

AUTORIZZA

la Città di Torino e la Città metropolitana di Torino ad alienare il bene in oggetto, rispettivamente per le quote di comproprietà di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

1. dovrà essere garantita la conservazione degli elementi caratterizzanti il bene, mediante l'attuazione tempestiva delle adeguate opere di restauro e consolidamento strutturale – i cui progetti dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino ai fini del rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004, ed essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quanto necessario alla tutela del bene stesso;
2. nel merito dei successivi interventi ai fini della rifunzionalizzazione del bene dismesso, il nuovo proprietario non potrà adibire l'immobile ad usi che ne mettano a rischio l'integrità e il decoro;
3. eventuali futuri adattamenti necessari all'esercizio delle nuove attività non potranno in alcun modo snaturare i caratteri identitari – formali, spaziali, distributivi e materici – della porzione di manufatto assoggettato a tutela: andranno pertanto conservati e mantenuti percepibili a vista sia gli elementi del telaio architettonico-strutturale, che le volumetrie complessive esterne. Eventuali nuove compartimentazioni orizzontali e verticali dei volumi interni, qualora attualmente indivisi o a tutta altezza, dovranno adeguarsi in prima istanza a tale esigenza, valorizzando, per quanto



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

- possibile, la scansione spaziale dettata dagli allineamenti dei pilastri e delle trabeazioni. I progetti, da sottoporre all'autorizzazione di cui al precedente p.to 1) dovranno in generale rispettare la memoria di natura contemporanea e industriale del complesso;
4. non potranno, in linea di massima, essere apportate modificazioni ai prospetti esterni delle porzioni di cui permangono le pareti di tamponamento perimetrale, e ai profili delle coperture degli immobili assoggettati a tutela; eventuali modificazioni ai prospetti potranno essere operate solo con fondate motivazioni normative-funzionali, ed esclusivamente con modalità del tutto coerenti al carattere edilizio degli immobili, sempre ottenendo la preventiva autorizzazione soprintendentizia sopra richiamata;
 5. la destinazione d'uso del bene potrà essere commerciale (comprensiva di esercizi al dettaglio e mercato coperto) e terziario, residenziale privato, residenziale pubblico/collettivo (residenza universitaria), piazza pubblica e area mercatale, a condizione che tali destinazioni non risultino incompatibili con la conservazione delle sue caratteristiche identitarie e con le esigenze di pubblica fruizione;
 6. qualsiasi ulteriore e diversa modificazione d'uso del bene dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio.

Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione dovranno essere riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari a cura del competente Soprintendente.

Si ricorda inoltre che il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento autorizzativo è ammessa proposizione di ricorso al Ministero per i beni e le attività culturali per motivi di legittimità e di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 42/2004. È inoltre ammessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104 – "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" e successive modifiche; ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 27 GIU 2019



Il Presidente della Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale del Piemonte

dott.ssa Francesca Furst

LI/NR



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

IN SENZA DI LEGGE SI ATTESTA CHE LA
PRESENTATA COPIA, COSTITUITA DA N. 3
PAGINE, È CONFORME ALL'ORIGINALE.
TORINO



Il Funzionario Amministrativo
Silvana Palumbo